

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 9 luglio 2024, n. 81
Reg. (UE) 2020/1201 - D.lgs. 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866/2022. Prescrizione di misure di eradicazione di 38 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Santeramo in Colle (BA) - Zona Cuscinetto *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;
- La DDS N. 00029 del 08/04/2024 con oggetto "Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 in agro di Santeramo in Colle (BA) – Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201";

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante";
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi

dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:

- CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
- Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
- Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

CONSIDERATO CHE

- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione di analisi molecolari a *Xylella fastidiosa*, di eseguire per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Santeramo in Colle (BA) sono state individuate n° 38 (trentotto) piante infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, così ripartite: n° 37 (trentasette) mandorli e n° 1 (uno) ciliegio, di cui ai seguenti rapporti di prova eseguite dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova 87M/2024 del 10/06/2024;
 - rapporto di prova 88M/2024 del 10/06/2024;
 - rapporto di prova 90M/2024 del 10/06/2024;
 - rapporto di prova 92M/2024 del 11/06/2024;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Le piante infette ricadono nella zona cuscinetto dell'area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26, in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con determina dirigenziale N. 00029 del 08/04/2024.

DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020, come modificato dal Reg. (UE) 2024/1320;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,

- e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;

- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025" approvato con le DGR n. 1866/2022 e DGR 570/2023, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di estirpazione per n° 38 piante infette di cui ai rapporti di prova 87M/2024, 88M/2024, 90M/2024, 92M/2024 del CNR, elencati nell'allegato 1/C al presente provvedimento e pubblicati sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Santeramo in Colle (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 38 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26";
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
3. Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
4. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;

5. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
6. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (m.cantatore@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Cantatore dell'Osservatorio fitosanitario (m.cantatore@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da assistenti fitosanitari ARIF.
7. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con la seguente modalità:
 - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
8. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

9. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richiama al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
10. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
11. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/2472 in corso di istituzione. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
13. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Santeramo in Colle (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C) costituito da n° 24 (ventiquattro) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1.pdf - 7d4d4c485c16bf010d97e166d3a2f81e848c8d8ed815550a96389ed1f165db44

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2024/00082 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"

Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario

Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**


ALLEGATO 1/A


Costituito da n° 7 (sette) ortofoto














ALLEGATO 1/B

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
fra.palmisano@regione.puglia.it
c.zaza@regione.puglia.it
m.cantatore@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a..... ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (_____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/C

AREA DELIMITATA XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE MULTIPLEX- PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686809	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72947675	40,80440613	40	638	MUSCI ANGELO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686671	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,73108608	40,80494567	40	760	MUSCI ERASMO SILLETTI ANTONIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1683955	87M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74432682	40,80561158	41	50	DIFONZO LAURA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684100	87M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74421281	40,80505835	41	64	BALDASSARRE MICHELE
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686965	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,7477443	40,8026225	41	203	LELLA TERESA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686990	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74740195	40,80275011	41	203	
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687096	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,71828926	40,79096535	55	256	AMMATURO CARMELA ISABELLA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684498	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75934449	40,78844059	58	1834	STANO MARIA MASTRANGELO VITO FABIO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684390	87M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,76503077	40,77824889	69	374	BARBERIO GIUSEPPE
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684373	87M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,76515881	40,77849545	69	374	
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684386	87M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,76545338	40,77836381	69	374	
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686472	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72469974	40,76725042	78	71	DISANTO ANTONIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686512	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72443789	40,76934562	78	94	RIPA FRANCESCO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686270	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72776282	40,7678281	78	186	DISANTO CHIARA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686792	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74899791	40,77173629	80	79	CAPONIO NUNZIO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686393	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75004259	40,77053692	80	80	DIMAURO LUCIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686386	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,7497639	40,77055635	80	80	
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686378	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74949676	40,77057551	80	80	

ALLEGATO 1/C

Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684444	88M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75475657	40,76873715	80	88	ZEVERINO GIUSEPPE VITO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686544	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75231844	40,77045668	80	99	DIFONZO ISABELLA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687022	92M/2024 CNR	11/06/2024	Ciliegio (<i>Prunus avium</i>)	16,74590261	40,77103968	80	111	DIFONZO DONATO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684432	88M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75528392	40,76875919	80	129	ZEVERINO GIUSEPPE VITO
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684427	88M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74649974	40,7674597	80	157	LARATO IRENE
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687004	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74700323	40,77236194	80	177	GIOVE GAETANA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687006	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74672768	40,77254991	80	177	
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684512	88M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74976088	40,7688667	80	204	COLONNA LEONARDA COLONNA MICHELE COLONNA ISABELLA COLONNA VITINA COLONNA VITTORIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686665	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74853602	40,77386892	80	223	DIFONZO ANNA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687094	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75084777	40,77288627	80	225	FIORENTINO MARIA ANTONIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686806	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74878432	40,7720614	80	248	CARDIGLIANO ANTONIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686774	90M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74894469	40,77211272	80	248	
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687262	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74726198	40,77637176	80	276	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE SETTE ANNA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684558	88M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75121337	40,76759957	80	322	SILLETTI TERESA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686993	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74833536	40,7751834	80	336	LAQUALE PASQUALE
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687102	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,7517706	40,77268856	80	346	FIORENTINO SALVATORE
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687100	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75126299	40,7724118	80	347	FIORENTINO MARIA ANTONIA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1684551	88M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,75187557	40,76752568	80	521	PORFIDO MARIA NICOLA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1687025	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74596839	40,77045296	80	530	QUATRALE GERARDO BATTISTA
Zona Cuscinetto	SANTERAMO IN COLLE	1686972	92M/2024 CNR	11/06/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,74531789	40,77034289	80	530	

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686472)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	78	27	BARBERIO GRAZIA
SANTERAMO IN COLLE	78	63	DECENVIRALE ORESTE ANTONIO
SANTERAMO IN COLLE	78	71	DISANTO ANTONIA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1684427)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	156	PROPRIETARI NON VALIDI
SANTERAMO IN COLLE	80	157	LARATO IRENE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686270)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	78	10	COLACICCO ANGELA
SANTERAMO IN COLLE	78	186	DISANTO CHIARA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1684551 e 1684558)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	170	SIRRESSI ROCCO
SANTERAMO IN COLLE	80	322	SILLETTI TERESA
SANTERAMO IN COLLE	80	480	PARADISO ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	80	519	PORFIDO MARIA NICOLA
SANTERAMO IN COLLE	80	521	PORFIDO MARIA NICOLA

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1684432 e 1684444)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	88	ZEVERINO GIUSEPPE VITO
SANTERAMO IN COLLE	80	92	ZEVERINO GIUSEPPE VITO
SANTERAMO IN COLLE	80	129	ZEVERINO GIUSEPPE VITO
SANTERAMO IN COLLE	80	130	ZEVERINO GIUSEPPE VITO
SANTERAMO IN COLLE	80	430	MASSERIE VIGLIONE MORSARA PARATA - SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1684512)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	89	ZULLO VITINA
SANTERAMO IN COLLE	80	90	GIOVE ISABELLA LUCARELLI DOMENICO
SANTERAMO IN COLLE	80	204	COLONNA ISABELLA COLONNA LEONARDA COLONNA MICHELE COLONNA VITINA COLONNA VITTORIA
SANTERAMO IN COLLE	80	205	PLANTAMURA ROCCO
SANTERAMO IN COLLE	80	249	PLANTAMURA ROCCO
SANTERAMO IN COLLE	80	476	SISTO MATILDE GRAZIA MARIA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686512)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	78	52	RIPA FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	78	94	RIPA FRANCESCO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686544)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	82	DIFONZO ISABELLA
SANTERAMO IN COLLE	80	87	DIFONZO PASQUALE
SANTERAMO IN COLLE	80	99	DIFONZO ISABELLA
SANTERAMO IN COLLE	80	100	CICI ANNA VITA
SANTERAMO IN COLLE	80	191	SCIACOVELLI VITO
SANTERAMO IN COLLE	80	192	SCIACOVIELLO RAFFAELE
SANTERAMO IN COLLE	80	235	SISTO MATILDE GRAZIA MARIA
SANTERAMO IN COLLE	80	239	ANGELILLO ANTONIA ANGELILLO MARIA
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1686378, 1686386 e 1686393)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	79	CAPONIO NUNZIO
SANTERAMO IN COLLE	80	80	DIMAURO LUCIA
SANTERAMO IN COLLE	80	119	SISTO MATILDE GRAZIA MARIA
SANTERAMO IN COLLE	80	235	SISTO MATILDE GRAZIA MARIA
SANTERAMO IN COLLE	80	262	DIGIROLAMO MAURO
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1687022, 1686972 e 1687025)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	107	COFANO ANGELO VITO COFANO MAURIZIO COFANO RENATO ERASMO FORESE ANNA VITA
SANTERAMO IN COLLE	80	111	DIFONZO DONATO DIFESA LA PARATA S.R.L.
SANTERAMO IN COLLE	80	152	CARACCIOLO CARAFA ANDREANA CARACCIOLO CARAFA JUAN FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	80	155	NUZZOLESE MICHELE
SANTERAMO IN COLLE	80	178	BORRELLI CRISTINA
SANTERAMO IN COLLE	80	179	PETRAGALLO GIUSEPPE
SANTERAMO IN COLLE	80	197	FORESE ROSA

ALLEGATO 1/C

SANTERAMO IN COLLE	80	254	SCHIAVARELLI DOMENICO SAVIO
SANTERAMO IN COLLE	80	357	DIFONZO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	80	358	DIFONZO VITO ANTONIO
SANTERAMO IN COLLE	80	428	QUATRALE GERARDO BATTISTA
SANTERAMO IN COLLE	80	530	PARADISO ANGELO FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	80	531	SIRRESSI MARIA
SANTERAMO IN COLLE	80	532	QUATRALE GERARDO BATTISTA
SANTERAMO IN COLLE	80		QUATRALE GERARDO BATTISTA
SANTERAMO IN COLLE	80		QUATRALE GERARDO BATTISTA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1686774, 1686792 e 1686806)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	79	CAPONIO NUNZIO
SANTERAMO IN COLLE	80	108	ANGELILLO ANTONIA ANGELILLO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	80	152	DIFESA LA PARATA S.R.L. CARACCIOLO CARAFA ANDREANA CARACCIOLO CARAFA JUAN FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	80	199	DIFONZO ANNA
SANTERAMO IN COLLE	80	202	CARDIGLIANO ANTONIA
SANTERAMO IN COLLE	80	248	CARDIGLIANO ANTONIA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1687004 e 1687006)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	105	LELLA FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	80	107	COFANO ANGELO VITO COFANO MAURIZIO COFANO RENATO ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	80	177	FORESE ANNA VITA GIOVE GAETANA
SANTERAMO IN COLLE	80	178	BORRELLI CRISTINA
SANTERAMO IN COLLE	80	490	FERRULLI GIOVANNI LELLA VITA
SANTERAMO IN COLLE	80	491	FERRULLI GIOVANNI LELLA VITA

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1687094, 1687100 e 1687102)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	8	BIANCHI ABRAMO BIANCHI ROCCO
SANTERAMO IN COLLE	80	71	LANZOLLA GAETANO
SANTERAMO IN COLLE	80	202	CARDIGLIANO ANTONIA
SANTERAMO IN COLLE	80	225	FIorentino MARIA ANTONIA
SANTERAMO IN COLLE	80	229	PERNIOLA COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	80	257	BIANCHI ABRAMO
SANTERAMO IN COLLE	80	271	PERNIOLA COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	80	272	DIGIORGIO FILOMENA
SANTERAMO IN COLLE	80	346	DIGIORGIO IMMACOLATA
SANTERAMO IN COLLE	80	347	FIorentino SALVATORE
SANTERAMO IN COLLE	80	512	FIorentino DONATO ROCCO FIorentino VITO FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	80	517	CARDINALE CHIARA GIAMPETRUZZI NUNZIATA GIAMPETRUZZI PASQUALE GIAMPETRUZZI ROSA ANNUZZIATA
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686665)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	56	LANZOLLA GAETANO
SANTERAMO IN COLLE	80	66	DIFONZO ANNA
SANTERAMO IN COLLE	80	71	LANZOLLA GAETANO
SANTERAMO IN COLLE	80	106	DIFONZO ANNA
SANTERAMO IN COLLE	80	152	DIFESA LA PARATA S.R.L. CARACCIOLLO CARAFA ANDREANA
SANTERAMO IN COLLE	80	218	CARACCIOLLO CARAFA JUAN FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	80	223	LAQUALE PASQUALE
SANTERAMO IN COLLE	80	336	DIFONZO ANNA LAQUALE PASQUALE
SANTERAMO IN COLLE	80	523	MAFFEI VITO ERASMO VOLPE ANTONIA

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686993)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	7	LAQUALE GAETANO
SANTERAMO IN COLLE	80	218	LAQUALE PASQUALE
SANTERAMO IN COLLE	80	336	LAQUALE PASQUALE
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1687262)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	80	41	LAQUALE ALESSANDRO
SANTERAMO IN COLLE	80	42	LAQUALE ALESSANDRO
SANTERAMO IN COLLE	80	43	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE SETTE ANNA
SANTERAMO IN COLLE	80	44	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE SETTE ANNA
SANTERAMO IN COLLE	80	45	LAQUALE GAETANO
SANTERAMO IN COLLE	80	276	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE SETTE ANNA
SANTERAMO IN COLLE	68	450	LAQUALE MICHELE

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1684373, 1684386 e 1684390)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	69	1	CALÒ ROSALIA
SANTERAMO IN COLLE	69	4	CALÒ ROSALIA
SANTERAMO IN COLLE	69	5	CALÒ ROSALIA
SANTERAMO IN COLLE	69	91	CALÒ ROSALIA
SANTERAMO IN COLLE	69	97	BARBERIO GIUSEPPE
SANTERAMO IN COLLE	69	109	CALÒ ROSALIA
SANTERAMO IN COLLE	69	111	BARBERIO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	69	112	DIGREGORIO VITO ROCCO
SANTERAMO IN COLLE	69	206	CALÒ ROSALIA
SANTERAMO IN COLLE	69	209	BARBERIO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	69	373	BARBERIO LUCA DI FONZO ANGELA BARBERIO GIUSEPPE BARBERIO LUCA
SANTERAMO IN COLLE	69	374	BARBERIO GIUSEPPE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1687096)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	55	126	COLACICCO GIUSEPPINA
SANTERAMO IN COLLE	55	146	LAZZARA VITO SILLETI MARIA
SANTERAMO IN COLLE	55	256	AMMATURO CARMELA ISABELLA
SANTERAMO IN COLLE	55	257	AMMATURO CARMELA ISABELLA
SANTERAMO IN COLLE	55	259	AMMATURO CARMELA ISABELLA

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1684498)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	58	340	BALDASSARRE ERASMO BALDASSARRE GIUSEPPE BALDASSARRE MICHELE D'EFFREMO MARIA ANTONIA
SANTERAMO IN COLLE	58	341	BALDASSARRE GIUSEPPE BALDASSARRE MICHELE
SANTERAMO IN COLLE	58	1616	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1619	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1620	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1623	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1626	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1684	FIorentino GIOVANNI LABARILE COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	58	1689	FIorentino GIOVANNI LABARILE COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	58	1834	MASTRANGELO VITO FABIO STANO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	58	1835	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1837	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1840	LABARILE PASQUALE
SANTERAMO IN COLLE	58	1838	FIorentino GIOVANNI LABARILE COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	58	1842	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1843	FIorentino GIOVANNI LABARILE COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	58	1844	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	58	1845	FIorentino GIOVANNI LABARILE COSTANZA
SANTERAMO IN COLLE	58	1846	MASTRANGELO VITO FABIO STANO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	58	1853	PETRAGALLO CONCETTA PETRAGALLO MARIA PETRAGALLO VITTORIA
SANTERAMO IN COLLE	58	1854	COLACCIO GIOVANNI D'AMBROSIO VITANGELO VISCIVINCENZO
SANTERAMO IN COLLE	58	1880	ZACCARIA DAVIDE ZACCARIA ELEONORA ZACCARIA LUCIANO PASQUALE

ALLEGATO 1/C

			ZACCARIA MIRKO FIORENTINO GIOVANNI LABARILE COSTANZA PUTIGNANO FILOMENA VITA MICHELA FLACE CLAUDIO CASTORO ROSA LARATO FRANCESCO MOLINARI MARISA LORUSSO FRANCESCA PLANTAMURA ROCCO PETRAGALLO CONCETTA PETRAGALLO MARIA PETRAGALLO VITTORIA
SANTERAMO IN COLLE	58	2112	
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1686965 e 1686990)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	41	202	MOLINARI PIERANGELA
SANTERAMO IN COLLE	41	203	LELLA TERESA
SANTERAMO IN COLLE	41	302	SIRRESSI BEATRICE
SANTERAMO IN COLLE	41	464	ZULLO VITTORIO
SANTERAMO IN COLLE	41	699	LARATO ANGELA ROSA LARATO FRANCESCO LARATO ROSA ZULLO ANGELO ZULLO GIOVANNI ZULLO VITTORIO
SANTERAMO IN COLLE	41	700	ZULLO VITTORIO
SANTERAMO IN COLLE	41	703	ZULLO VITTORIO
SANTERAMO IN COLLE	41	704	ZULLO MICHELE
SANTERAMO IN COLLE	41	778	BABBO FONTE ZULLO ALESSIO
SANTERAMO IN COLLE	41	964	ZULLO GABRIELE ZULLO GAETANO ZULLO GIANFRANCO ZULLO GIUSEPPE
SANTERAMO IN COLLE	41	965	ZULLO VITINA
SANTERAMO IN COLLE	41	966	ZULLO ROSA
SANTERAMO IN COLLE	41	967	ZULLO FILIPPO
SANTERAMO IN COLLE	41	968	ZULLO VITINA
SANTERAMO IN COLLE	41	1146	BABBO FONTE
SANTERAMO IN COLLE	41	1272	LARATO ANGELA ROSA

ALLEGATO 1/C

SANTERAMO IN COLLE	41	1437	ZULLO NICOLA
SANTERAMO IN COLLE	41	1452	ZULLO FILIPPO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686809)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	40	608	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	637	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	638	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	655	LOBEFARO CARMELA PARADISO ANGELA PARADISO GIUSEPPE
SANTERAMO IN COLLE	40	973	LOBEFARO CARMELA PARADISO ANGELA PARADISO GIUSEPPE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1686671)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	40	107	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	549	ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
SANTERAMO IN COLLE	40	550	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	604	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	624	SETTE ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	40	637	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	657	SETTE ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	40	760	MUSCI ERASMO SILLETTI ANTONIA
SANTERAMO IN COLLE	40	762	NATALE LAZZARA ANTONIA
SANTERAMO IN COLLE	40	763	SETTE ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	40	887	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	889	MUSCI ANGELO
SANTERAMO IN COLLE	40	890	DEMANIO DELLA REGIONE PUGLIA
SANTERAMO IN COLLE	40	891	SETTE ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	40	892	DEMANIO DELLA REGIONE PUGLIA

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1684100 e 1683955)				
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI	
SANTERAMO IN COLLE	41	3	LOBEFARO GREGORIO	
SANTERAMO IN COLLE	41	40	LOBEFARO GREGORIO	
SANTERAMO IN COLLE	41	42	BARBERIO DOMENICO	
SANTERAMO IN COLLE	41	43	BARBERIO DOMENICO	
SANTERAMO IN COLLE	41	49	SETTE ANGELA	
SANTERAMO IN COLLE	41	50	SETTE FILIPPO	
SANTERAMO IN COLLE	41	52	DIFONZO LAURA	
SANTERAMO IN COLLE	41		PONTRANDOLFO FILIPPO	
			BIANCHI MARIA GIUSEPPA	
			CICCARONE ANNA	
			CICCARONE ANNA VITA	
			CICCARONE ANTONIO	
			CICCARONE DOMENICO	
			CICCARONE ELIA	
			CICCARONE FRANCESCO	
			CICCARONE GIOVANNI	
			CICCARONE LEONARDO	
			CICCARONE LEONARDO	
			CICCARONE LUCIA	
			CICCARONE PAOLA	
			CICCARONE RITA	
			CICCARONE ROSA	
			SCHIAVARELLI ANNA VITA	
SANTERAMO IN COLLE	41	62	ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI SANTERAMO	
SANTERAMO IN COLLE	41	63	BALDASSARRE MICHELE	
SANTERAMO IN COLLE	41	64	BALDASSARRE MICHELE	
SANTERAMO IN COLLE	41	66	PARADISO GIOVANNA	
SANTERAMO IN COLLE	41	69	PARADISO GIOVANNA	